



STATUTO

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"PUBBLICA ASSISTENZA CASELLE TORINESE ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i. l'Organizzazione di Volontariato "PUBBLICA ASSISTENZA CASELLE TORINESE ODV" siglabile "P.A. CASELLE TORINESE ODV" di seguito per brevità "Associazione"
2. La denominazione dell'Organizzazione di Volontariato sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS
3. L'emblema circolare, è anche il sigillo dell'Associazione; esso consiste in una croce arancione posta su fondo bianco all'interno di uno spazio delimitato da un primo cerchio interno più piccolo di colore arancione e con la scritta "PUBBLICA ASSISTENZA CASELLE TORINESE ODV" in arancione su fondo bianco, a sua volta contornata da un secondo cerchio esterno più grande di colore arancione, posta nello spazio tra i due cerchi
Questo emblema deve figurare sul frontespizio dello statuto nonché su tutti i mezzi operativi e su tutti i documenti e strumenti di comunicazione dell'Associazione di Volontariato
4. L'Associazione "P.A. CASELLE TORINESE ODV" ha sede legale nel comune di Caselle Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli stessi gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta
5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 11 punto 2

Art.2

Scopi e finalità

1. L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa; è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di operare senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale e specificatamente in quello sanitario, assistenziale ed educativo ponendosi al servizio dei bisognosi, degli ammalati, dei portatori di handicap e della popolazione in generale

PHUB

RC

SP

ADC

SL

LR

Art.3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione di propone ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. di svolgere in via generale o principale le seguenti attività di interesse generale.

Nello specifico, a titolo puramente esemplificativo, l'Associazione intende svolgere:

- a. Il servizio di trasporto sanitario ordinario e urgente di tutti quei soggetti che necessitano di particolare assistenza sanitaria e/o di trasporto dal loro domicilio e/o residenza verso ospedali, enti di assistenza e di cura e viceversa con idonei mezzi di trasporto
- b. Il servizio di trasporto urgente in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti preposti all'organizzazione e alla gestione dell'emergenza/urgenza sanitaria territoriale 118 mediante ambulanze di base e/o avanzate, e/o altri mezzi specificatamente attrezzati
- c. Attività di trasporto organi, sangue e/o emoderivati e di farmaci
- d. Promuovere, organizzare e gestire iniziative, percorsi di formazione e/o attività didattiche per i propri associati e per la collettività
- e. Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento del personale nel campo del pronto soccorso, dell'assistenza alla popolazione e dell'emergenza sanitaria
- f. Promuovere e gestire attività di formazione, in collaborazione con personale medico e infermieristico, o altro personale sanitario e non ma qualificato, iniziative e campagne di informazione, per la prevenzione delle malattie e per la riduzione dei fattori di rischio a tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche
- g. Organizzare e promuovere attività di formazione e diffusione sull'utilizzo degli ausili elettromedicali utili alla prevenzione e all'intervento in emergenza sanitaria
- h. Promuovere e organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento
- i. Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto
- j. Il servizio di istruzione, formazione e perfezionamento per operazioni di aiuto negli infortuni e nelle catastrofi
- k. Organizzare, gestire e promuovere servizi per il monitoraggio e/o l'assistenza sanitaria e socio sanitaria, anche a domicilio e/o in remoto mediante servizi di telemedicina, teleassistenza e telesoccorso per il sostegno di cittadini fragili, non autosufficienti, svantaggiati, migranti o in condizioni di difficoltà, anche attraverso attività di istruzione, formazione e perfezionamento
- l. Svolgere attività di assistenza non sanitaria ma qualificata, servizi di assistenza sanitaria, infermieristica e/o medica, o altre figure sanitarie, presso manifestazioni sportive, culturali e/o di varia natura
- m. Organizzare servizi ambulatoriali e/o di guardia medica direttamente o in collaborazione con altre strutture sia pubbliche che private
- n. Organizzare, promuovere e gestire iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente
- o. Promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione e accoglienza internazionale
- p. Organizzare attività e gestire iniziative di studio e informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche e la realizzazione e produzione di strumenti didattici

RLB

RC

SA

ADC

2

SE

LR



2. Le attività di cui al comma precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito
3. L'associazione può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci
4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
5. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci
6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 Dicembre 2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
7. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario
8. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
9. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurarne il regolare funzionamento o per specializzarne l'attività. In ogni caso il numero di lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
 - d. Titoli pubblici o privati
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti
 - b. Contributi pubblici e privati
 - c. Donazioni e lasciti testamentari
 - d. Rendite patrimoniali
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.
 - g. Attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano attività secondarie e strumentali)

RLB

RC

SB

ADC

3

SE

LR



3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno di dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
5. È fatto divieto di dividere anche in forma indiretta gli eventuali utili o avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV (in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

Art. 6

Criteri di adesione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta; viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale esso si impegna a condividere gli scopi, rispettare lo Statuto e le norme dell'Associazione ed a osservare gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
 - a. La qualifica di Associato è acquisita dalle persone che hanno superato il sedicesimo anno di età previa delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo
 - b. I minori di età possono essere ammessi in qualità di associati con l'assenso scritto di chi esercita la patria potestà
 - c. Gli associati in regola con il versamento, entro i limiti fissati dall'Assemblea Generale, della quota associativa annuale hanno il diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto, diretto o delegato, potendosi altresì candidare per tutte le cariche sociali
 - d. Gli associati partecipano ai corsi di formazione e perfezionamento alle attività dell'Associazione con particolare riguardo al primo soccorso
 - e. Agli associati vengono consegnate le apposite tessere di appartenenza all'Associazione con le rispettive qualifiche di appartenenza

RLB

RC

SD

ADC

4

FE

LP



2. In caso di rigetto della domanda di ammissione, motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci; quest'ultimo da presentare entro sessanta giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto
3. Il Consiglio Direttivo comunica ai nuovi soci richiedenti l'ammissione e aggiorna, a seguito di versamento della quota annuale (intrasmissibile), il libro soci annotando i nominativi dei nuovi aderenti
4. L'associato termina i suoi obblighi verso l'Associazione a seguito di:
 - a. Decesso
 - b. Recesso, comunicato per iscritto
 - c. Morosità rispetto al mancato versamento della quota annuale
 - d. Esclusione, comminata dal Consiglio Direttivo nel caso di comportamenti contrari agli scopi
5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica
6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica, per designazione o delega, ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione
7. In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, non si ha né diritto al rimborso delle quote annualmente versate né diritto alcuno nei confronti del patrimonio dell'Associazione

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e allo stesso tempo sono titolari di doveri nei confronti dell'Associazione e delle attività svolte:
 - a. Hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b. Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di candidarsi ed essere eletti a loro volta
 - c. Hanno diritto di esprimere il proprio voto, diretto o delegato
 - d. Hanno diritto di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
 - e. Hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
 - f. Hanno l'obbligo di mantenere un comportamento decoroso nei confronti dell'Associazione
 - g. Hanno l'obbligo di versare la quota associativa che è intrasmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

PHB

RC

ADC

ADC

SC

LR

Art. 8

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'assemblea generale dei Soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Vicepresidente
- e. Il Collegio dei Revisori
- f. Il Collegio dei Probiviri

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione che regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci
2. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto, diretto o delegato, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso o passati
3. Ciascun associato dispone di voto singolo ma può rappresentare altri soci ricevendo delega scritta in calce alla convocazione o farsi rappresentare da un altro socio conferendo delega scritta in calce alla convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati nelle associazioni con meno di cinquecento soci e più di cinque associati nelle associazioni con più di cinquecento soci
4. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, ammesso che si possa verificare l'identità dell'associato che partecipa e/o vota
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'assemblea può eleggere un segretario
6. L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con quindici giorni di preavviso e deve contenere: ordine del giorno, data, ora e luogo della prima e seconda convocazione. Seconda convocazione oltre le ventiquattro ore successive la prima convocazione
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci
9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci, anche gli assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riportate in un verbale, redatto da un segretario della stessa appositamente eletto, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Straordinaria in caso di modifica dello statuto o in caso di scioglimento dell'Associazione. Ordinaria in tutti gli altri casi

RC PHB
ADC
6
SC LR



Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quello che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano
2. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
4. L'assemblea ordinaria:
 - a. Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i
 - b. Discute e approva i programmi delle attività
 - c. Elege tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone il numero e li revoca
 - d. Nomina e revoca il Revisore legale dei conti, stabilendo il compenso nel caso soggetto esterno all'Associazione
 - e. Nomina e regola l'Organo di controllo
 - f. Elege e revoca i membri del Collegio dei probiviri
 - g. Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove azioni nei loro confronti
 - h. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - i. Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti, inabili o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo nominando in ordine di piazzamento dalla graduatoria dei non eletti
 - j. Approva gli eventuali regolamenti interni e le variazioni
 - k. Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
 - l. Delibera sull'esclusione dei soci
 - m. Delibera su tutti gli altri oggetti, sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
 - n. Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati
 - o. Delega il Consiglio Direttivo per compiere tutte le azioni per raggiungere gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa
 - p. Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello statuto
 - q. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione
 - r. Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse dell'art. 3 comma 4 del presente statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo

HLB

RC

ADC

SE

LR



Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 9
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci
3. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o in delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre fino ad un massimo di sette consiglieri scelti tra i soci purché il totale sia sempre dispari per mantenere l'adeguata rappresentanza.
2. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili salvo i casi previsti dall'art. 2382 del codice civile
3. L'Assemblea dei Soci che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario
5. Il consiglio direttivo nomina un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo anche tra i non associati, nell'ipotesi in cui tra i consiglieri eletti dall'Assemblea, non vi sia associato alcuno in possesso di tale requisito
6. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo
7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione
8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione a rinnovo dell'intero organo
9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute o rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea

RC
ALB

EB
ADC

LR



11. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. Attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione
 - c. Delibera sulle domande di nuove adesioni
 - d. Sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - e. Sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - f. Propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse
 - g. Approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dalle normative
 - h. Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione
 - i. Istituisce Sezioni in ogni località dove esistono le condizioni per il proficuo sviluppo degli scopi e delle attività dell'Associazione stessa. Le Sezioni faranno parte integrante dell'Associazione e da questa saranno totalmente dipendenti dal punto di vista gestionale ed amministrativo e parteciperanno a pieno titolo a tutte le attività della stessa
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, nel caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti la deliberazione si considera non approvata
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza
18. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

RLB

BC

SP

ADC

SC

LR



Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno:
 - a. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio
 - b. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
 - c. Coordina e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione
 - d. È consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione
 - e. Ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione
 - f. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea
 - g. Convoca l'Assemblea dei Soci
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; essi vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile

Art. 14

Organo di Controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'Art. 30 D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., su proposta del Consiglio Direttivo, può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

PHB

RC

ADC

SP

LR

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito, su proposta del Consiglio Direttivo, e approvato da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi due componenti

Art. 16

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da membri non associati facenti parte di studi esterni professionisti certificati e abilitati nel settore

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli

BC
PBB
[Signature]

ADC
[Signature]

[Signature]

LR

SL

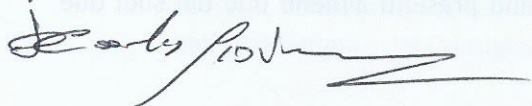
Art. 18

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i e i relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia

Pastore Maria Barsanofia

Riccardo Gentile



Eleonora De Cordis

Ael D. Ci



Gerardo Caracciolo

Lombardo Rosa



Ai fini della registrazione del presente verbale di Statuto, composto da dodici pagine, si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 della legge 117/2017 già ex art. 8 comma 1 della legge 11 Agosto 1991 n. 266